

Roma, 01/02/2016
Prot. 1602/2016

COVIP

Piazza Augusto Imperatore, 27
00186 – Roma

OGGETTO: Risposta alle Consultazioni dell'11 dicembre 2015 – Schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari - Schema del nuovo modulo di adesione

CONSIDERAZIONI GENERALI

Schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari

Assofondipensione in primo luogo esprime apprezzamento per il lavoro svolto dall'Organo di Vigilanza per la realizzazione di un documento organico finalizzato a sistematizzare i diversi aspetti connessi al regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari ed al relativo modulo di adesione.

Sempre in premessa si evidenzia come lo snellimento della procedura relativa alla raccolta delle adesioni tramite la consegna, al potenziale aderente, della sola Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti anziché della Nota Informativa in formato integrale rappresenti un importante passo in avanti in merito al tema delle semplificazioni.

Oltre a ciò, l'inserimento all'articolo 7 del comma 6, che prevede l'obbligo degli incaricati alla raccolta delle adesioni di informarsi se gli interessati siano già iscritti ad una forma di previdenza complementare e, nel caso affermativo, l'obbligo di comparazione tra i costi delle differenti forme di previdenza, è senza dubbio un considerevole sviluppo del sistema verso una maggior trasparenza e chiarezza ma si evidenzia, al contempo, come sia anche

possibile per l'iscritto non richiedere il trasferimento della posizione pregressa ed in tal caso appare superfluo l'onere indicato nel predetto articolo.

A fronte di ciò, inoltre, occorre segnalare come tale nuova impostazione per una effettiva e concreta riuscita debba fondarsi sul presupposto dell'agevole reperimento delle predette informazioni e sul loro costante aggiornamento da parte di tutti i soggetti interessati.

Da un'analisi effettuata in merito all'articolo 10, inoltre, non sembra si faccia riferimento alla figura degli aderenti cosiddetti "Contrattuali", per i quali vige un'adesione automatica ed i cui contributi sono versati, automaticamente, nel comparto garantito, in maniera del tutto analoga a quanto previsto per gli aderenti "Taciti" e per tale motivo dovrebbero rientrare tra le adesioni per le quali non trovano applicazione gli art. 7, 8 e 9 del Regolamento.

Un ulteriore spunto di riflessione è dato dalla formulazione dell'articolo 11 che prevede le regole di comportamento per coloro che sono addetti alle attività di raccolta delle adesioni. I soggetti che svolgono l'attività predette non sono persone alle dirette dipendenze dei fondi pensione e per tale motivo i fondi stessi non hanno alcun titolo per governare e controllare le modalità di intervento dei collocatori citati, pertanto tutte le azioni previste dalla norma dalla lettera a) alla n) sarebbero dunque impraticabili, con l'aggravante che il Fondo - in caso di successiva insoddisfazione di un iscritto - potrebbe essere ritenuto responsabile di "non aver operato" .

Da ultimo si esprime apprezzamento per la previsione della possibilità di iscrizione alla previdenza complementare tramite procedure web che, senza dubbio, possono contribuire a rendere più celere e meno complesso il processo di adesione.

Si esprime tuttavia perplessità in ordine all'inserimento nel Regolamento sulle adesioni della possibilità di recesso immotivato, sia per ragioni formali che di merito.

Con riferimento alle prime, si ravvisa una criticità nell'utilizzo di una regolamentazione secondaria per l'inserimento di una prescrizione che riteniamo debba avere cogenza normativa.

Sul merito, rileviamo il rischio del sorgere di alcune problematiche che potrebbero determinare una disparità di trattamento tra le diverse forme pensionistiche complementari nonché problematiche relative ai disinvestimenti dei contributi, eventualmente ricevuti e già attribuiti nel cd. “periodo di ripensamento”, come meglio dettagliato sub art. 16 delle Considerazioni specifiche che seguono.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Schema del nuovo modulo di adesione

Anche riguardo al presente schema si esprime apprezzamento per le finalità sottese all'introduzione del questionario proposto in fase di adesione tuttavia si esprimono delle perplessità in merito.

Si ritiene, infatti, che la “conoscenza in materia di previdenza complementare” del potenziale iscritto, su cui si articola la prima parte del questionario, sia un obiettivo che non debba essere perseguito dal Fondo pensione ma ad altri soggetti a questo specificamente predisposti.

Per questo motivo, e per come è strutturato, il questionario dovrebbe essere scisso dal momento dell'adesione poichè non sembra avere su di esso alcuna influenza visto che al potenziale iscritto non sarebbe negata l'iscrizione se anche dichiarasse di non aver nessuna conoscenza sul tema.

Di contro il questionario potrebbe portare ad un aggravio di costi amministrativi la cui riduzione sembra invece essere perseguita dai documenti predisposti dall'Autorità di vigilanza.

Oltre a ciò, per la parte del questionario relativa all'orientamento della scelta del comparto di investimento si esprime una valutazione positiva circa il fatto che, indipendentemente dal punteggio realizzato, ciò possa costituire *un vincolo o una preclusione rispetto a scelte differenti*.

Il Fondo pensione non può assumere alcuna responsabilità in ordine all'esito del punteggio ed alla scelta dell'aderente soprattutto se il questionario debba essere considerato

standardizzato e non esprima le scelte effettuate dal Fondo con le sue politiche di investimento.

Una profilatura efficace dovrebbe prevedere e partire da un questionario configurato sui modelli finanziari per cui ha optato il Fondo pensione e che potrebbero non coincidere con il modello standard proposto generando una scelta non coerente.

Se, altresì, l'obiettivo è quello di assicurare consapevolezza agli attuali e futuri iscritti alla previdenza riguardo al profilo di investimento individuato esistono soluzioni adottate anche in ambito internazionale che aiutano a correggere lo squilibrio età/comparto di riferimento, come ad esempio comparti di default Life Cycle. Se, invece, lo scopo risulta essere solo conoscitivo si potrebbe introdurre nella comunicazione periodica una tabella di riferimento che indichi il rendimento target associato al rischio relativo esemplificato e spiegato da indicare ad ogni revisione attuariale del DPI e questo avvierebbe un processo di consapevolezza importante nel quale si mettono in chiaro obiettivi/rischi in modo più consapevole.

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

Schema di Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari

Art. 7.

Modalità di raccolta delle adesioni

1. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è preceduta dalla consegna gratuita della scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti.
2. Contestualmente alla Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti è altresì consegnato il Progetto esemplificativo standardizzato recante la stima della pensione complementare, redatto in conformità alle Istruzioni di cui alla Deliberazione COVIP del 31 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, da parte dei soggetti ivi previsti.

3. Copia della Nota informativa, dello Statuto o Regolamento e, per i PIP, delle condizioni generali di contratto, nonché degli ulteriori documenti menzionati nella Nota informativa è consegnata gratuitamente all'aderente che ne faccia espressa richiesta.
4. L'adesione può avvenire esclusivamente a seguito della sottoscrizione del Modulo di adesione, compilato in ogni sua parte.
5. I fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti e di PIP curano la distribuzione della Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti ai soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni e assicurano agli stessi la disponibilità della Nota informativa e di ogni altra documentazione attinente alla forma pensionistica complementare di cui l'aderente possa chiedere la consegna cartacea.
6. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la Scheda dei costi contenuta nella Scheda sintetica - Informazioni chiave per gli aderenti della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e acquisiscono ai propri atti copia della Scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato.

Comma 6: Al fine di un'effettiva e piena applicazione del dettato occorre che venga assicurata, da parte di tutte le forme di previdenza complementare, la facile disponibilità dei documenti richiamati ed il loro aggiornamento con cadenza annuale.

Art. 10.

Adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR

1. Gli articoli 7, 8 e 9 non trovano applicazione alle adesioni che conseguono al conferimento tacito del TFR ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lett. b), del decreto n. 252/2005.

2. Nelle fattispecie di cui al comma 1, i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori di fondi pensione aperti, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunicano all'aderente :

a) l'avvenuta adesione e lo informano della possibilità di usufruire delle contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico,

b) la linea di investimento alla quale è stato automaticamente destinato il TFR e le altre scelte di investimento disponibili.

3. Unitamente a tale comunicazione è trasmessa al lavoratore la Scheda sintetica – Informazioni chiave per gli aderenti e la modulistica necessaria per l'eventuale versamento di propri contributi e per l'eventuale modifica della linea di investimento.

4. Il fondo pensione fornisce, inoltre, all'aderente le necessarie indicazioni circa le modalità di acquisizione della Nota informativa, dei documenti statutari o regolamentari e del Progetto esemplificativo recante la stima della pensione complementare, nonché circa ogni altra informazione ritenuta utile ad assicurare la piena conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione e i diritti e gli obblighi connessi all'adesione.

Comma 1: Al termine del presente comma potrebbe essere opportuno inserire la seguente frase "ed alle adesioni contrattuali così come previste negli statuti delle forme di previdenza che li disciplinano".

Art. 16.

Diritto di recesso

1. L'aderente dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza penali e senza dover indicare il motivo.

2. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data della formalizzazione dell'adesione, tranne nel caso delle adesioni alle forme pensionistiche

individuali di cui all'art. 13, comma 1, lett. b) del decreto n. 252/2005, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui all'aderente è comunicato che il contratto è stato concluso.

3. L'efficacia delle adesioni è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di recesso.

4. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date, una comunicazione scritta al fondo pensione o alla società istitutrice, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi da questi indicati, anche elettronici, che garantiscano la certezza della data di ricezione.

Comma 2: La formulazione che prevede una decorrenza diversificata, tra le varie forme di previdenza complementare, del periodo valido per il recesso non appare coerente con la volontà di rendere più omogeneo e chiaro il sistema e creerebbe una sperequazione tra i diversi fondi pensione.

Invero, tale impostazione comporterebbe un "effettivo" periodo di ripensamento più ampio per i fondi negoziali che prevedono l'inizio di tale periodo solamente dal momento della formalizzazione dell'adesione a fronte di una decorrenza per i PiP che matura dal momento della sola sottoscrizione.

Inoltre, l'effettivo più ampio periodo per il ripensamento, riguardante i fondi pensione negoziali, potrebbe comportare il rischio legato al disinvestimento dei contributi, eventualmente ricevuti e già convertiti in quote, che abbiano subito, nel frattempo, una riduzione a causa dell'andamento negativo del comparto prescelto.

Il Presidente

Michele Tronconi

